

REGOLAMENTO (CEE) N. 204/90 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 1990
relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, allegato al trattato,

visto il regolamento (CEE) n. 3310/75 del Consiglio, del 16 dicembre 1975, relativo all'agricoltura del Granducato del Lussemburgo⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 4001/89⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, il Belgio, il Lussemburgo e i Paesi Bassi applicano il regime di cui all'articolo 6, terzo comma della convenzione di unione economica belgo-lussemburghese del 25 luglio 1921; che l'applicazione di detto regime è stata prorogata, da ultimo, con il regolamento (CEE) n. 4001/89; che il Consiglio è chiamato a decidere in quale misura tali disposizioni debbano essere mantenute, modificate o abrogate;

considerando che l'applicazione di detto regime a favore dei vini lussemburghesi continua a presentare un certo interesse per il reddito agricolo del Granducato del Lussemburgo nel settore interessato;

considerando tuttavia che il regime in questione è stato istituito in via transitoria e deve comunque essere

soppresso nella prospettiva del mercato unico, previsto dall'atto unico; che è quindi necessario adottare fin da ora disposizioni relative alla graduale soppressione di tale regime,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CEE) n. 3310/75 è sostituito dal presente regolamento.

Articolo 2

Le esenzioni fiscali vigenti al 1° gennaio 1989 e di cui beneficiano, in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, secondo comma del protocollo concernente il Granducato del Lussemburgo, i vini prodotti nel Granducato del Lussemburgo sono ridotti di un importo del 33 e $\frac{1}{3}$ % a decorrere dal 1° gennaio 1991 e di due importi annui successivi del 33 e $\frac{1}{3}$ % a decorrere dal 1° gennaio di ciascuno degli anni seguenti, in modo che l'esenzione sia soppressa il 1° gennaio 1993.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 22 gennaio 1990.

Per il Consiglio

Il Presidente

M. O'KENNEDY

⁽¹⁾ GU n. L 328 del 20. 12. 1975, pag. 12.

⁽²⁾ GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 1.